



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

**SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE di TRENTO**

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Tullio FERRARI	Consigliere
Gianpiero D'ALIA	Consigliere
Paola CECCONI	Referendario (relatore)

Nella Camera di consiglio del 16 dicembre 2021

VISTI gli artt. 81, 97, 100, c.2, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO l'art. 79, cc. 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 di approvazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, e successive modificazioni, concernente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'istituzione delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento n. 14 del 2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento dei Comuni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, cc. 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), che obbliga gli organi di revisione degli enti locali ad inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO l'art. 49 della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, secondo il quale gli enti locali e loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel d.lgs. n. 118/2011, nonché relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto e, quindi, a partire dall'esercizio 2016;

VISTI gli artt. 3 e 11-bis del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, in materia di rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni e degli enti locali;

VISTO l'art. 9, c. 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;

VISTO il "Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige", approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;

VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 111/2017/INPR, con la quale è stato confermato l'obbligo degli enti locali della provincia di Trento di trasmissione alla banca dati BDAP, ai sensi dell'art. 227, c. 6, del TUEL e dell'art. 1, c. 6, del d.m. 12 maggio 2016, dei rendiconti armonizzati già a partire dall'esercizio 2016, per consentire la funzione di controllo esterno intestata alla Corte dei conti;

VISTA la deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la quale sono state approvate le linee guida e il questionario cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, cc. 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli organi di revisione economico – finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sui rendiconti dell'esercizio 2019;

VISTO l'art. 107, c. 1, lett. b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, concernente "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-

19“, che per gli enti e i loro organismi strumentali, che applicano le disposizioni del titolo I del decreto legislativo n. 118/2011 e s.m., ha differito al 30 giugno 2020 il termine di approvazione del rendiconto per l’esercizio 2019;

VISTA la deliberazione n. 1/2021/INPR di questa Sezione di controllo della Corte dei conti, con cui sono stati approvati il programma dei controlli e delle analisi per l’anno 2021;

VISTA la nota dell’Unità di missione strategica Coordinamento enti locali, politiche territoriali e della montagna della Provincia autonoma di Trento, prot. n. P324/2021/29-2021-10/GG del 15 gennaio 2021 (prot. Corte dei conti n. 143 di pari data), con la quale sono stati comunicati gli esiti delle verifiche effettuate dalla Provincia, riferiti all’esercizio 2019, in merito al rispetto da parte dei Comuni del contenimento della spesa corrente. L’ente vigilante ha confermato con riferimento al Comune di Vallarsa il raggiungimento degli obiettivi di risparmio sul rendiconto 2019 previsti dalla delibera della Giunta provinciale n. 1228 del 2016 - Allegato n. 2;

CONSIDERATO che il Comune di Vallarsa, avendo una popolazione inferiore ai 5 mila abitanti, ha la facoltà di non adottare la contabilità economico-patrimoniale per l’anno 2019, ai sensi dell’art. 232, c. 2, del TUEL, e che lo schema semplificato della situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 di cui al d.M.E.F. 11 novembre 2019, da allegare al rendiconto 2019, si applica agli enti della provincia di Trento con il differimento di un anno, per effetto dell’art. 49 della legge provinciale n. 18/2015;

CONSIDERATO, inoltre, che l’art. 233-bis, c. 3, del TUEL, a seguito della modifica operata dall’art. 1, c. 831, della legge n. 145/2018, prevede che i Comuni con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato;

VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 205/2021/INPR del 19 e 22 ottobre 2020, con la quale sono state definite le modalità e le procedure di controllo dei rendiconti dei Comuni della provincia di Trento per l’esercizio finanziario 2019;

RILEVATO che dall’esame delle risultanze di rendiconto per l’esercizio 2019 desunti dalla banca dati BDAP per il Comune di Vallarsa le anomalie degli indicatori gestionali hanno superato la soglia di rilevanza definita con la deliberazione di questa Sezione n. 205/2020/INPR del 19 e 22 ottobre 2020 e, pertanto, l’ente è stato sottoposto ad un controllo di tipo più analitico mediante un’articolata istruttoria e specifico contraddittorio sulla base della verifica della documentazione a supporto del rendiconto 2019);

ESAMINATO il questionario sul rendiconto 2019 trasmesso a questa Sezione di controllo il 28 gennaio 2021 dall’organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Vallarsa tramite inserimento nel Sistema informativo “Contabilità territoriale” (ConTe) della Corte dei conti;

ESAMINATA la relazione dell’organo di revisione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2019, inviata a questa Sezione di controllo dall’organo di revisione economico-finanziaria del medesimo Comune;

RILEVATO che il Comune di Vallarsa ha approvato il rendiconto 2019 in data 30 luglio 2020 ed ha inviato i dati alla BDAP in data 14 agosto 2020 in ritardo rispetto ai termini di legge fissati, rispettivamente, al 30 giugno 2020 e al 30 luglio 2020;

VISTA la nota prot. n. 2583 del 10 settembre 2021 con la quale il Magistrato istruttore ha comunicato all'ente e all'organo di revisione le principali criticità emerse in fase istruttoria;

VISTA la nota prot. n. 2671 del 15 settembre 2021 con la quale il Magistrato istruttore ha concesso una proroga per l'invio del riscontro istruttorio a seguito di formale richiesta trasmessa dall'ente con nota prot. n. 2655 del 15 settembre 2021;

ESAMINATA la nota di chiarimenti trasmessa dall'organo di revisione e dal Sindaco del Comune di Vallarsa, prot. Corte dei conti n. 3543 del 15 ottobre 2021;

VISTA la nota di integrazione istruttoria, prot. n. 3739 del 3 novembre 2021, con la quale il Magistrato istruttore ha ritenuto di dover approfondire alcune ulteriori questioni;

VISTA la nota prot. n. 3760 del 4 novembre 2021 con la quale il Magistrato istruttore ha concesso una proroga per l'invio del riscontro al supplemento istruttorio a seguito di formale richiesta trasmessa dall'ente con nota prot. n. 3741 del 3 novembre 2021;

ESAMINATA la nota di riscontro al supplemento istruttorio, trasmessa dall'organo di revisione e dal Sindaco del Comune di Vallarsa, prot. Corte dei conti n. 4006 del 23 novembre 2021;

VISTA l'ulteriore nota di integrazione istruttoria, prot. n. 4069 del 29 novembre 2021, con la quale il Magistrato istruttore ha ritenuto di dover approfondire alcune ulteriori questioni;

ESAMINATA la nota di riscontro all'ulteriore supplemento istruttorio, trasmessa dall'organo di revisione e dal Sindaco del Comune di Vallarsa, prot. Corte dei conti n. 4188 del 13 dicembre 2021;

CONSIDERATO altresì che l'organo di revisione ha dichiarato nella relazione-questionario sul rendiconto 2019 del Comune di Vallarsa che non vi sono gravi irregolarità, per le quali la Sezione deve adottare apposita pronuncia;

DATO ATTO che tutti i componenti del Collegio hanno assicurato l'esclusiva loro presenza nella stanza dalla quale viene effettuato il collegamento e la natura riservata della riunione;

VISTA l'ordinanza n. 20/2021 del 15 dicembre 2021 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il magistrato relatore, Ref. Paola CECCONI, designato con ordinanza del Presidente n. 13/2021 del 8 luglio 2021, ed esaminata la documentazione agli atti;

considerato in fatto e in diritto

1. L'art. 1, c. 166, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) stabilisce che "gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte

dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo.”.

Il successivo c. 167 della medesima legge dispone quanto segue: “*La Corte dei conti definisce unitariamente criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria nella predisposizione della relazione di cui al c. 166, che, in ogni caso, deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo c., della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.”.*

Sulla base di tale disposizione, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha emanato la deliberazione n. 9/SEZAUT/INPR, depositata in data 28 maggio 2020, con la quale sono state approvate le linee guida e il questionario cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, cc. 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli organi di revisione economico - finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sui rendiconti dell'esercizio 2019.

L'art. 148-bis del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), inserito dall'art. 3 del decreto-legge n. 174/2012, esplicita le finalità del controllo *de quo*, disponendo che detto controllo tende alla “*verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto c., della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli Enti.”.*

La norma ne definisce, quindi, l'ambito, disponendo che “*Ai fini di tale verifica, le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti accertano altresì che i rendiconti degli Enti Locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente”* e stabilisce gli effetti delle relative risultanze, prevedendo che “*Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni Regionali di Controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.”.*

La Corte dei conti è chiamata a vigilare sulla corretta e uniforme applicazione delle regole contabili di armonizzazione da parte degli enti locali e, in tale compito, deve essere coadiuvata dall'organo di revisione nella compilazione del Questionario-Relazione (di seguito, "Questionario") e nelle verifiche istruttorie formulate dalla Sezione.

Occorre, altresì, precisare che l'art. 7, c. 7, della legge n. 131 del 2003 e s.m. prevede che, qualora tutte o parte delle irregolarità esaminate non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della deliberazione prevista dall'art. 148-bis del decreto legislativo n. 267/2000 e l'eventuale avvio del procedimento di c.d. "dissesto guidato", disciplinato dall'art. 6, c. 2, del decreto legislativo n. 149/2011, la natura anche collaborativa del controllo svolto dalle Sezioni regionali della Corte dei conti non esclude la possibilità di segnalare agli enti interessati irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà.

Ciò appare utile per prevenire l'insorgenza di più gravi situazioni di deficitarietà o di squilibrio. L'evoluzione normativa (*cfr.* anche art. 6 del decreto legislativo n. 149 del 2011) ha sensibilmente rafforzato i controlli attribuiti alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali, determinando il passaggio da un modello di controllo di carattere prevalentemente "collaborativo", privo di un effettivo apparato sanzionatorio e volto semplicemente a stimolare processi di autocorrezione, ad un modello di controllo cogente, dotato anche di efficacia inibitoria, qualora ne ricorrano i presupposti (si pensi alla preclusione dell'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria, ovvero al procedimento di dissesto coattivo). Per completezza, il quadro normativo va integrato facendo riferimento alla legislazione locale, precisamente all'art. 4 del d.P.R. n. 670 del 1972 (T.U. delle Leggi costituzionali concernenti lo Statuto di autonomia della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol), che attribuisce alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol la potestà di emanare norme legislative in materia di "*ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni*", nonché all'art. 8 dello Statuto di autonomia, che attribuisce alle Province autonome di Trento e di Bolzano la potestà di emanare norme legislative in materia di "*assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali*".

Vanno anche menzionati l'art. 79 del predetto Statuto di autonomia, in base al quale, "*fermo restando il coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le province autonome provvedono al coordinamento della finanza pubblica provinciale, nei confronti degli enti locali [omissis]; in tale ambito spetta alle medesime province definire i concorsi e gli obblighi nei confronti degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva competenza e vigilare sul raggiungimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica correlati ai predetti enti*" ed il seguente art. 80 dello Statuto, che assegna alle Province autonome la competenza legislativa in tema di finanza locale e di tributi locali.

Infine, viene in rilievo l'art. 49 della legge provinciale n. 18 del 2015, come successivamente modificata, che ha disposto il recepimento di varie norme del TUEL nell'ordinamento provinciale. In relazione a quanto appena riportato, può essere considerata suscettibile di segnalazione all'ente locale, nonché alla Provincia autonoma di Trento, quale ente vigilante, ed alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, intestataria della competenza ordinamentale, ogni forma di irregolarità contabile, anche non grave o meri sintomi di precarietà, al fine di stimolare le opportune misure correttive dei comportamenti di gestione, fermo restando che l'assenza di uno specifico rilievo su elementi non esaminati non costituisce di per sé valutazione positiva.

2. Il quadro normativo appena delineato va, poi, completato con un sintetico richiamo alla giurisprudenza costituzionale recentemente sviluppatisi in ordine alle prerogative autonomistiche delle Province autonome in materia di vigilanza e controllo della finanza locale.

Oltre ai principi già affermati nelle note pronunce della Corte costituzionale n. 60/2013, n. 39/2014, n. 40/2014, n. 184/2016 (quest'ultima recante l'importante affermazione del bilancio come "bene pubblico"), va richiamata anche la sentenza n. 80/2017, che ha sottolineato "*l'indefettibilità del principio di armonizzazione dei bilanci pubblici [...] ontologicamente collegata alla necessità di leggere, secondo il medesimo linguaggio, le informazioni contenute nei bilanci pubblici. Ciò per una serie di inderogabili ragioni tra le quali, è bene ricordare, la stretta relazione funzionale tra «armonizzazione dei bilanci pubblici», «coordinamento della finanza pubblica», «unità economica della Repubblica», osservanza degli obblighi economici e finanziari imposti dalle istituzioni europee.*" .

Secondo detta sentenza della Corte costituzionale, quindi, "*la finanza delle Regioni a statuto speciale è infatti parte della "finanza pubblica allargata" nei cui riguardi lo Stato aveva e conserva poteri di disciplina generale e di coordinamento, nell'esercizio dei quali poteva e può chiamare pure le autonomie speciali a concorrere al conseguimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica, connessi anche ai vincoli europei (cfr. sentenze n. 416 del 1995; n. 421 del 1998) [...].*" .

Di rilievo sono anche le pronunce della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, che hanno riconosciuto la facoltà di utilizzo degli avanzi di amministrazione da parte delle amministrazioni territoriali, nonché la n. 77/2019, con cui la Corte costituzionale ha sottolineato il ruolo della Provincia autonoma di Trento di regista del sistema finanziario provinciale integrato nella gestione degli obiettivi di finanza pubblica assegnati su base territoriale.

3. Così delineato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, possono ora esaminarsi gli esiti dell'esame della documentazione inerente al rendiconto per l'esercizio 2019 del Comune di Vallarsa dal quale si rilevano le seguenti principali risultanze finali aggiornate in base alle segnalazioni acquisite in fase istruttoria:

- Risultato di amministrazione (lett. A)	711.641,61
- Risultato di amministrazione disponibile (lett. E)	280.972,58
- Fondo finale di cassa	357.913,70
- Anticipazioni di cassa	0,00
- Capacità di riscossione	40,25%
- Residui attivi finali	4.978.692,85
- Fondo crediti di dubbia esigibilità	126.823,49
- Residui passivi finali	2.228.646,42
- Risultato di competenza di parte corrente (O1)	84.003,04
- Risultato di competenza (W1)	84.003,04
- Equilibrio di parte corrente (O3)	49.803,04
- Equilibrio complessivo (W3)	49.803,04
- Incidenza dell'indebitamento sulle entrate correnti	15,43%

Dallo scrutinio della situazione finanziaria del Comune e dall'esame della documentazione agli atti, è emersa la necessità di uno specifico approfondimento istruttorio, sfociato in apposite note di richiesta (prot. n. 2583 del 10 settembre 2021 e prot. n. 3739 del 3 novembre 2021 e prot. n. 4069 del 24 novembre 2021), con le quali sono state formulate osservazioni e invito all'ente a fornire chiarimenti e ulteriori elementi integrativi, così instaurando regolare contraddittorio.

I rilievi e le tematiche da approfondire s'incentravano sui seguenti aspetti:

- approvazione tardiva del rendiconto ed invio tardivo del rendiconto alla BDAP ed eventuali assunzioni effettuate nel periodo di ritardo;
- ridotta capacità di riscossione totale;
- mancata indicazione nei prospetti BDAP delle entrate e delle spese non ricorrenti;
- consistenza dei residui attivi relativi a crediti diretti e indiretti nei confronti della Provincia e della Regione e richiesta di un prospetto di conciliazione;
- mantenimento dei residui passivi vetusti;
- chiarimenti sui crediti dichiarati inesigibili;
- mancata costituzione del fondo contenzioso;
- incarico di consulenza legale;
- mancanza del prospetto di verifica dei parametri di deficitarietà strutturali;
- spese di rappresentanza;
- mancata allegazione alla relazione del rendiconto di gestione del prospetto di cui all'art. 41, c. 1, del d.l. n. 66/2014, convertito nella l. n. 89/2014;

- mancanza degli esiti della doppia asseverazione dei debiti e crediti reciproci tra l'ente e i propri organismi partecipati;
- assenza di un inventario aggiornato;
- richiesta di alcuni documenti mancanti (verbale di cassa).

In esito alla predetta richiesta, con note di data 15 ottobre 2021, prot. Corte dei conti n. 3543, 23 novembre 2021, prot. Corte dei conti n. 4006 e 13 dicembre 2021, prot. Corte dei conti n. 4188, a firma dell'organo di revisione e del Sindaco sono state trasmesse le controdeduzioni alle richieste istruttorie.

Tuttavia, pur tenendo conto delle osservazioni pervenute e degli elementi forniti in sede di contraddittorio documentale, non appaiono superate alcune criticità già riscontrate nella verifica del questionario e della relazione dell'organo di revisione sul rendiconto 2019 e che, di seguito, sono esaminate anche in una prospettiva dinamica e al fine di stimolare l'adozione di provvedimenti autocorrettivi.

4. Preliminariamente, si osserva che, a riscontro di specifica richiesta istruttoria, l'ente ha relazionato in merito alle misure conseguenziali assunte a parziale superamento delle criticità segnalate con la delibera di questa Sezione n. 241/2020/PRSE. Il Collegio raccomanda all'Amministrazione di proseguire nelle iniziative idonee a completare il livello di conformazione rispetto alle prescrizioni formulate.

5. Il Comune di Vallarsa ha approvato il rendiconto per l'esercizio 2019 in data 30 luglio 2020, oltre il 30 giugno 2020, termine perentoriamente previsto dall'art. 107, c. 1, lett. b), del decreto-legge n. 18/2020, e ha trasmesso le relative risultanze alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), di cui all'art. 13 della legge n. 196/2009, in data 14 agosto 2020, superando il termine per l'invio normativamente stabilito in trenta giorni dalla data di scadenza per l'approvazione del rendiconto.

Innanzitutto, si rappresenta che il rendiconto è atto ritenuto obbligatorio dalla legge (*cfr.*, in termini, T.A.R. Campania Napoli, sentenza n. 13591/2004) e che, dal ritardo nell'approvazione o dalla sua omissione, nei casi più gravi, può conseguire l'attivazione della procedura disciplinata dall'art. 137 del d. lgs. n. 267/2000 e s.m. e dall'art. 120, cc. 2 e 3, della Costituzione circa l'eventuale esercizio di poteri sostitutivi degli organi, poteri attribuiti al Governo, con possibilità di intimare una diffida ad adempiere ed eventualmente nominare un commissario *ad acta*.

L'importanza della tempestiva approvazione del rendiconto di gestione è stata valorizzata anche dal decreto-legge n. 174/2012 e s.m., convertito dalla legge n. 213/2012, in base al quale, se il conto

consuntivo non viene approvato entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo, si applica la procedura prevista dall'art. 141, c. 2, del decreto legislativo n. 267/2000, che può portare allo scioglimento del consiglio comunale (art. 227, c. 2-bis, del decreto legislativo n. 267/2000).

Con riferimento all'ordinamento regionale, va evidenziato che l'art. 49 della legge provinciale n. 18/2015 ha recepito diversi articoli del citato decreto legislativo n. 267/2000, tra cui anche l'art. 227, prevedendo, tuttavia, che, in caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine fissato dalla norma nazionale (ordinariamente il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio finanziario di riferimento; per il rendiconto 2019 il 30 giugno 2020), *"si applica la disciplina dettata dall'ordinamento regionale sugli enti locali"* (v. art. 53 della legge provinciale n. 18/2015), in particolare l'art. 192 della legge regionale n. 2/2018 e ss. mm. che contempla l'eventuale attivazione del potere sostitutivo della Giunta provinciale, a mezzo commissario, nel caso in cui il Comune non adotti atti obbligatori per legge.

Inoltre, *"la mancata approvazione del rendiconto costituisce sintomo di criticità o di difficoltà dell'ente locale di fare corretta applicazione della normativa e dei principi contabili che disciplinano l'intera materia, atteso che il rendiconto della gestione rappresenta un momento essenziale del processo di pianificazione e di controllo sul quale si articola l'intera gestione dell'ente, in grado di contenere informazioni comparative e di misurare i valori della previsione definitiva confrontandoli con quelli risultanti dalla concreta realizzazione dei programmi e degli indirizzi politici, vale a dire dei risultati, valutandone eventuali scostamenti ed analizzandone le ragioni"* (Sez. Veneto, deliberazione n. 367/2018/PRSE).

Peraltro, il Comune di Vallarsa, oltre ad avere approvato in ritardo il rendiconto, ha anche inviato i dati in BDAP senza rispettare i termini di legge.

A tale riguardo, si rappresenta che il citato art. 13 della legge n. 196/2009 (rubricato *"Banca dati delle amministrazioni pubbliche"*), così prevede: *"Al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari alla ricognizione di cui all'articolo 1, comma 3, e per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, accessibile all'ISTAT e alle stesse amministrazioni pubbliche [...] i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all'attuazione della presente legge."*.

La BDAP risponde, pertanto, all'esigenza di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, assurgendo così a strumento di rilevazione e misurazione dei dati contabili e, quindi, *"di conoscenza e di trasparenza delle grandezze della finanza pubblica attraverso cui favorire anche il confronto tra amministrazioni ed enti della stessa natura"* (Atto Senato 1937, 2009).

E ciò anche in attuazione delle esigenze sottese all'armonizzazione dei bilanci pubblici, *"finalizzata a realizzare l'omogeneità dei sistemi contabili per rendere i bilanci delle amministrazioni aggregabili e*

confrontabili, in modo da soddisfare le esigenze informative connesse a vari obiettivi quali la programmazione economico-finanziaria, il coordinamento della finanza pubblica, la gestione del federalismo fiscale, le verifiche del rispetto delle regole comunitarie, la prevenzione di gravi irregolarità idonee a pregiudicare gli equilibri dei bilanci” (Corte costituzionale, sentenza n. 184 del 2016).

Peraltro, con la deliberazione n. 111/2017/INPR, questa Sezione aveva già richiamato l’attenzione dei Comuni della Provincia di Trento sull’indefettibilità dell’adempimento dell’invio dei dati contabili in BDAP, ribadendo che “*per garantire l’esercizio della funzione di controllo esterno attribuita dall’ordinamento giuridico alla Magistratura contabile (art. 1, commi 166 e seguenti della Legge n. 266/2005 e art. 148-bis del Tuel), è necessario che gli Enti locali del Trentino trasmettano alla BDAP i rendiconti 2016 armonizzati ai sensi del ridetto art. 227, c. 6, del Tuel, norma peraltro espressamente recepita nell’ordinamento locale dall’art. 49, c. 2, della L.p. n. 18/2015.*”.

Tanto premesso, si osserva che il legislatore ha stabilito con l’art. 9, c. 1-quinquies, del d.l. n. 113/2016, nella versione successiva alle modifiche introdotte con la legge n. 145/2018 (art. 1, c. 904), il divieto di assunzione per gli enti locali, tra l’altro, in caso di mancato rispetto del termine di trenta giorni, decorrente dalla data prevista per l’approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, “*per l’invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato.*”.

A fronte dell’inoservanza di detto inadempimento, la norma pone un chiaro divieto agli enti locali di “*procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.*”.

In tale logica, si è anche paventato come elusivo del divieto *de quo*, il ricorso, da parte dell’amministrazione inadempiente, all’istituto del comando (*cfr.* Sezione Abruzzo, delibera n. 103/2017/PAR).

Ora, come risulta dalla documentazione in atti, il Comune di Vallarsa, nel periodo di perdurante inadempimento rispetto all’obbligo di approvazione del rendiconto e di inserimento dei dati in BDAP, dal 1° luglio 2020 al 13 agosto 2020, ha stipulato n. 2 contratti di lavoro, in particolare:

- n. 2 proroghe del contratto di assunzione di n. 2 accompagnatrici-inservienti presso la scuola dell’infanzia con decorrenza dall’1 al 31 luglio 2020.

Il Comune ha giustificato il mancato rispetto dei termini in conseguenza della persistente difficoltà dell’ente nel gestire a livello organizzativo i diversi adempimenti amministrativi e contabili.

Talune Sezioni, nelle prime pronunce finora rese in sede consultiva o di controllo sugli enti locali, hanno evidenziato il carattere sanzionatorio della disposizione di cui all'art. 9 del decreto-legge n. 113/2016, nei termini di *"sanzione "diretta" per l'ente inadempiente (ancor prima che per gli amministratori/dipendenti) ovvero l'impossibilità di una qualsivoglia spesa per il personale fino all'approvazione (tardiva) degli atti contabili principali"* (Sez. Abruzzo, delibera n. 103/2017 cit.; in senso conforme, *ex multis*, Sezione Puglia, deliberazione n. 98/2018/PAR; Sezione Piemonte, deliberazione n. 136/2018/PRSE; Sezione Veneto, deliberazione n. 2/2019/PRSP; Sezione Sardegna, deliberazione n. 56/2019/PRSE).

La disposizione in esame, adoperando il termine *"sanzione"* nel disposto del comma 1-octies, disvelerebbe invero una *ratio legis* sanzionatoria e preclusiva di qualsivoglia spesa afferente il personale, tanto da aver stigmatizzato, il legislatore, persino condotte della p.a. *"elusive"* del divieto, con un vero e proprio *"blocco"* delle risorse per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale, per tutto il periodo in cui perdura l'inadempimento, ovverosia *"nell'arco temporale che si dispiega dalla scadenza dei termini per l'approvazione dei documenti contabili fondamentali indicati dal legislatore e fino al momento dell'approvazione tardiva."* (Sezione Piemonte, deliberazione n. 136/2018/PRSE).

Ancora più chiara è la deliberazione della Sezione Campania n. 80/2018/PAR, secondo cui *"La voluntas che il legislatore vuole perseguire con il divieto in esame è, infatti, la cessazione dell'inerzia dell'ente inadempiente, legislativamente stigmatizzata con un regime sanzionatorio particolarmente gravoso - il divieto assoluto di assunzione di qualunque genere – che non tollera eccezioni di alcun tipo (comma 1-quinquies cit.). Fin tanto che perdurano i predetti inadempimenti, vigente il divieto normativo de quo, ogni tipo di assunzione è vietato al fine di paralizzare qualsivoglia impiego delle risorse pubbliche; ciò a prescindere dal titolo contrattuale in concreto adottato per le assunzioni - se ed in quanto finalizzato all'incameramento di unità lavorative - [anche se] il soggetto incaricato non "innovi" il tipo di prestazione svolta [...] e resti nei limiti del budget originariamente previsto [...]."*

La Sezione giurisdizionale regionale per le Marche, con la sentenza n. 41 del 18 febbraio 2020, ha riconosciuto la responsabilità dei funzionari di un Comune che, nell'ambito dei diversi ruoli rivestiti, avevano consentito la stipula di contratti di lavoro per assunzioni a tempo determinato, durante il periodo di ritardata approvazione del bilancio consolidato, in violazione del divieto posto dall'art. 9, c. 1 quinquies, del d.l. n. 113/2016.

Nella sentenza, si afferma che: *"appare evidente come le disposizioni in questione prevedano una misura estrema per l'amministrazione interessata e sono chiaramente indirizzate a stimolare, nell'ottica del conseguimento di una sana gestione delle risorse finanziarie, il perseguimento degli obiettivi di trasparenza e chiarezza nella rappresentazione della situazione economica e patrimoniale dell'ente locale al fine di stimolare la più ampia responsabilizzazione nei diversi livelli di governo dell'ente locale e si atteggiano quali norme rispondenti a garantire il coordinamento della finanza pubblica e l'armonizzazione dei bilanci, anche al fine di*

garantire il rispetto dei principi di cui all'art.81 della Costituzione. (cfr. Corte cost. 9 gennaio 2018, n.49). Pertanto la violazione dei termini per l'approvazione del bilancio consolidato, dato non in discussione, ha automaticamente fatto scattare l'imposto divieto la cui violazione comporta l'assunzione illecita di spese e, conseguentemente un documento erariale per l'amministrazione.”.

Ciò posto, tenuto conto delle osservazioni e dei chiarimenti forniti dall'Amministrazione, questa Sezione di controllo, pur confermando la necessità di un rigoroso rispetto dei termini circa l'approvazione dei bilanci e dell'invio dei dati alla BDAP, rileva tuttavia che nel caso di specie le assunzioni da parte del Comune sono state determinate dalla necessità di assicurare l'erogazione di servizi pubblici essenziali.

6. In sede istruttoria è stato evidenziato uno scostamento tra l'ammontare dei residui attivi direttamente o indirettamente (tramite Cassa del Trentino) accertati nei confronti della Provincia autonoma di Trento al 31 dicembre 2019 (titoli 2 e 4) e comunicati dall'ente e i dati relativi ai debiti riconosciuti dagli enti debitori (nota Provincia prot. n. PAT/RFP001-3/04/2020_0195697 del 3 aprile 2020, nota Cassa del Trentino prot. Corte dei conti n. 2554 del 10 settembre 2021).

Dal prospetto di conciliazione allegato nella risposta del 23 novembre 2021, si evince una sostanziale corrispondenza, per la parte corrente, tra le somme a credito e le somme a debito, mentre gli scostamenti rilevati in sede istruttoria sono riferiti a errori materiali. Per la parte in conto capitale, l'ente ha riconosciuto di aver accertato, al titolo 4, un importo di euro 27.908,91, da eliminare perché eccedente rispetto al debito riconosciuto dalla Provincia e relativo a lavori sulle fognature Valmorbia.

Giova, al riguardo, richiamare il principio contabile generale n. 9 della prudenza, in base al quale l'amministrazione deve effettuare annualmente, e, in ogni caso, prima della predisposizione del rendiconto e con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi, al fine di verificare, per i residui attivi, la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito nel bilancio dell'ente. I crediti formalmente riconosciuti assolutamente inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo accertamento del credito sono definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio attraverso la delibera di riaccertamento dei residui.

Trattandosi di crediti relativi ai titoli 2 e 4 riguardanti, rispettivamente, somme per trasferimenti correnti e in conto capitale, i vigenti principi contabili stabiliscono che l'accertamento dell'entrata coincide con l'esercizio finanziario in cui è adottato dall'ente erogatore l'atto amministrativo di impegno relativo al contributo o al finanziamento concesso.

Più specificamente, le entrate derivanti da trasferimenti e contributi da altre amministrazioni pubbliche sono accertate in coerenza con l'imputazione dell'impegno da parte dell'ente erogante. A tal fine, l'ordinamento contabile prevede che ogni amministrazione pubblica, che impegna spese a favore di altre amministrazioni pubbliche, ne dia comunicazione ai destinatari in modo tale da assicurare la corrispondenza tra l'imputazione della spesa dell'ente erogatore con l'imputazione degli accertamenti dell'ente finanziato (Punti 3.6 e 5.2 dell'Allegato 4.2 al d.lgs. n. 118/2011).

Il Collegio, alla luce dei vigenti principi contabili come sopra richiamati, sollecita l'ente a rivedere, nel prossimo provvedimento di riaccertamento ordinario dei residui e di approvazione del rendiconto, le somme a suo tempo erroneamente accertate.

7. Dalla documentazione in atti è risultato il conferimento da parte del Comune di due incarichi di patrocinio legale a due avvocati del libero foro, anziché all'Avvocatura distrettuale dello Stato. Peraltro, da quanto si evince da uno dei due provvedimenti, il Comune di Vallarsa risulta "assicurato contro la tutela legale" (l'assicurazione è stata attivata con la società INSER).

Si ribadisce, al riguardo, quanto evidenziato da questa Sezione con delibera n. 241/2020/PRSE con riferimento alla necessità che un "affidamento a un legale <esterno>" debba essere sempre giustificato dall'assoluta peculiarità della controversia, purché sia accertata e rigorosamente motivata l'indisponibilità da parte dell'Avvocatura distrettuale dello Stato. Siffatta analisi deve essere effettuata con il massimo rigore, onde evitare che la valutazione in merito alla particolarità della controversia possa costituire una surrettizia modalità elusiva per affidare un incarico in via fiduciaria".

Inoltre, l'ente, in riferimento alle due fattispecie menzionate, ha affermato che "*non ha ritenuto necessario effettuare un accantonamento al fondo contenziosi, al fine di coprire eventuali maggiori spese o ulteriori oneri derivanti da una soccombenza*" poiché non "*ha individuato un rischio di maggiori spese legali rispetto a quanto impegnato e pertanto non ha ritenuto necessario effettuare un accantonamento al fondo contenziosi*".

In base al principio contabile indicato al punto 5.2, lett. h), dell'Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative possibilità di soccombere o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, ricorre una obbligazione passiva al verificarsi di un evento (esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tal caso, l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine anno, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal

fine, si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso, invece, nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. Pertanto, l'accantonamento riguarderà solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso.

La valutazione della passività potenziale deve essere sorretta dalle conoscenze delle specifiche situazioni, dall'esperienza del passato e da ogni altro elemento utile e deve essere effettuata nel rispetto dei postulati del bilancio ed in modo particolare quelli di imparzialità e verificabilità.

8. Dal prospetto delle spese di rappresentanza si evince che il Comune ha sostenuto spese di rappresentanza per l'esercizio 2019 pari complessivamente a euro 4.716,97. Tra queste, in particolare, risultano spese sostenute per euro 800,16 relative ad un contributo alla SAT Vallarsa (Società alpinistica trentina) per rinfresco (euro 400,00) e all'acquisto di 40 targhette per complessivi euro 400,16 da apporre sui larici per i nuovi nati; per euro 565,50 per la manifestazione "Rintocchi di Valle" relativi ad un contributo al Comitato frazionale del paese per rinfresco (euro 300,00), all'acquisto di piantine (45,60) e al servizio di trasporto (200,00+iva); per euro 1.525,00 per l'acquisto di bottiglie con logo del Comune per un progetto di riduzione rifiuti; per euro 249,20 per il momento conviviale in occasione della presentazione di un libro di Giulio Costa; euro 350,00 per l'acquisto di omaggi floreali agli ultranovantenni in occasione della festa del pensionato 2019; euro 414,00 per l'acquisti di cornici (euro 204,00) e attestati civica benemerenza (pergamene euro 210,00) per cittadini del Comune di Vallarsa in occasione di uno spettacolo per gli auguri di Natale.

La disciplina normativa delle spese di rappresentanza per i comuni trentini è contenuta negli articoli 214 e 215 del Codice degli Enti locali di cui alla l.r. n. 2/2018 e s.m. Tali norme hanno esattamente riprodotto i contenuti degli artt. 21 e 22 del d.P-Reg. n. 3/L/2005 e ss.mm.

Con riferimento ai presupposti per il legittimo sostenimento delle spese di rappresentanza, occorre tener conto degli approdi indicati dalla giurisprudenza della Corte dei conti che ha individuato nello scopo promozionale, la finalità di promuovere o di enfatizzare all'esterno l'immagine o l'attività dell'ente, connessa o inherente a incontri istituzionali, debitamente documentati (*ex multis*, Sez. controllo Lombardia, deliberazione n. 98/2014/IADC; Sez. controllo Marche, delib. n. 31/2015/VSG), con esclusione, in particolare, delle spese effettuate allo scopo di promuovere i singoli amministratori (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo dell'Emilia-Romagna n. 271/2013/VSGO); nell'inerenza con i fini istituzionali, la presenza, tra l'altro, di una rigorosa motivazione con riferimento allo specifico interesse istituzionale perseguito, e di una rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini (SS.RR. in speciale composizione n. 59/2014); nell'ufficialità della spesa, la destinazione a manifestazioni idonee ad attrarre l'attenzione di

ambienti qualificati o dei cittadini (ex multis, Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione 5 novembre 2012, n. 466); nell’eccezionalità, l’esclusione di iniziative inerenti all’ordinaria attività amministrativa (Sezione regionale di controllo per la Sardegna, deliberazione 9 novembre 1993, n. 111); nella sobrietà, un criterio connesso alle dimensioni territoriali ed alle caratteristiche del singolo ente locale che le sostiene, nonché ai vincoli di bilancio gravanti sullo stesso. (cfr. Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per l’Abruzzo, sentenza 30 ottobre 2008, n. 394).

Inoltre, va richiamato l’art. 16, c. 26, del d.l. 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla l. 14 settembre 2011 n. 148, secondo cui “Le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all’articolo 227 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall’approvazione del rendiconto, nel sito internet dell’ente locale”.

A parere della Sezione non sembrano rientrare nei citati parametri le spese sostenute dal Comune così come sopra richiamate (cfr. artt. 214 e 215 del Codice degli Enti locali) in quanto le stesse sono finalizzate ad iniziative a favore della comunità, che non presentano il requisito richiesto per le spese di rappresentanza della manifestazione “all’esterno” dell’ente ma, avendo carattere prevalentemente sociale ed interno, devono trovare una più idonea collocazione in altri capitoli di spesa.

9. La relazione sulla gestione allegata al rendiconto deve contenere, tra l’altro, gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l’ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell’esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

La conciliazione finanziaria delle posizioni giuridiche intercorrenti tra l’ente e l’organismo partecipato rappresenta prerogativa connessa alla qualità di socio in capo all’amministrazione pubblica, e costituisce uno strumento diretto a porre in essere il doveroso costante monitoraggio sull’andamento della società partecipata e quindi funzionale all’esercizio dei compiti di vigilanza e controllo che a questa competono.

Come affermato dalla giurisprudenza contabile *“nell’ottica di un sempre maggiore controllo sugli strumenti societari, spesso utilizzati per scopi poco nobili (elusione dei vincoli di finanza pubblica), la norma sopra riportata si pone l’obiettivo di arginare il disallineamento delle poste debitorie e creditorie che spesso si*

riscontra nei bilanci della partecipata e dell'ente pubblico socio. L'obiettivo, pertanto, è quello di offrire dati certi circa i rapporti finanziari tra l'ente pubblico e la partecipata; e di stimolare, se necessario, processi di correzione di eventuali discordanze" (cfr. Corte dei conti, SRC Lombardia n. 479/2013/PAR).

Nella relazione sullo schema di rendiconto 2019, come anticipato nella risposta istruttoria prot. Corte n. 2519 del 6 novembre 2020 in fase di verifica del rendiconto 2018, si riscontra la mancanza degli esiti della verifica della doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo dei debiti e crediti reciproci tra l'ente e gli organismi partecipati.

Si prende atto che in sede istruttoria l'ente ha comunicato di aver inserito il prospetto relativo al 2020 all'interno della relazione tecnico contabile del medesimo anno, prospetto debitamente inviato con la nota di riscontro. Da esso risulta che la situazione tra crediti e debiti reciproci tra il Comune e le società partecipate è stata riconciliata.

P Q M

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Trentino-Alto Adige
sede di Trento

ACCERTA

le criticità poste in parte motiva rilevate nell'esame del rendiconto per l'esercizio 2019 del Comune di Vallarsa

DISPONE

che l'Amministrazione comunale adotti le misure correttive e le iniziative necessarie:

- ad assicurare la tempestiva approvazione del rendiconto di gestione e il tempestivo inserimento delle relative risultanze nella banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), di cui all'art. 13 della l. n. 196/2009;
- a valutare attentamente i presupposti giuridico contabili per l'iscrizione nel conto dei residui attivi delle somme erogate dalla Provincia autonoma di Trento e da Cassa del Trentino S.p.a. a titolo di finanziamenti di parte corrente e/o di parte capitale, disponendo per i maggiori valori accertati le operazioni di rettifica indicate al punto 6 della presente deliberazione;
- verificare con il massimo rigore la ricorrenza dei presupposti per il conferimento di incarichi di difesa ed assistenza legale ad avvocati esterni;
- a valutare puntualmente il contenzioso in essere in cui l'ente ha significative probabilità di soccombere, al fine di costituire l'apposito fondo rischi contenzioso;
- ad osservare con particolare rigorosità i vigenti principi normativi e giurisprudenziali in tema di spese di rappresentanza, con riferimento specifico alla appropriata inerenza delle spese stesse che, diversamente, potranno essere valutate come fonte di possibile responsabilità erariale;

- a garantire con continuità l'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 11, c. 6, lett. j), del d.lgs. n. 118/2001 inerente alla doppia asseverazione dei debiti e crediti reciproci tra l'ente e gli organismi partecipati.

I provvedimenti e le misure correttive adottate dall'ente, in esito alla presente deliberazione, al fine di rimuovere le criticità evidenziate, dovranno essere oggetto di specifica trattazione da inserire nella relazione al rendiconto dell'esercizio 2021 e saranno valutati nell'ambito delle successive attività di monitoraggio.

Quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di verifica, non attiene alla regolarità dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

ORDINA

la trasmissione, a cura del Dirigente della segreteria, di copia della presente deliberazione:

- al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco e all'organo di revisione del Comune di Vallarsa (Tn);
- al Presidente della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, al Presidente della Provincia autonoma di Trento e al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della provincia di Trento.

Ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la presente pronuncia sarà pubblicata sul sito *internet* del Comune di Vallarsa.

Così deciso in Trento, nella Camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2021.

Il Magistrato relatore

Ref. Paola CECCONI

F.to digitalmente

Il Presidente

Pres. Anna Maria Rita LENTINI

F.to digitalmente

Depositata in segreteria

Il Dirigente

Dott.ssa Anna Maria GUIDI

F.to digitalmente